

	Comune di CASALPUSTERLENGO Provincia di Lodi	Numero 30	Data 29/09/2020
	Cod. Ente n.10942		

Originale

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno 2020 addì 29 del mese di Settembre alle ore 21.00 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, effettuato l'appello nominale, risultano:

Nominativo:	Presenza	Nominativo:	Presenza
DELMIGLIO ELIA	SI	PAGANI MASSIMO ANTONIO GABRIELE	SI
BENELLI PAOLA RACHELE	SI	PARAZZINI MARIA GRAZIA	SI
BIGNAMI GIANTERESIO	SI	PARMESANI FLAVIO	SI
CAPELLI ROMINA	SI	PESATORI FRANCESCO	SI
CAPUTO LUIGI	NO	RIZZI BEATRICE	NO
COBIANCO MARTA ALICE	SI	ZANI GIUSEPPE TIBURZIO	SI
CONCORDATI GIANFRANCO	NO		
DRAGONI ALESSANDRO	SI		
GALUZZI MARIAGRAZIA	SI		
MUSSIDA PIERO	SI		
NAVA ORIANNA	SI		

Totale presenti: **14**

Assenti : **3**

Assenti giustificati: **0**

Presiede la Sig.ra BENELLI PAOLA RACHELE nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale D'AMICO dott. Davide

Si dà atto che la presente seduta di Consiglio Comunale viene svolta presso la Residenza Municipale rispettando tutte le prescrizioni e disposizioni di legge al fine di assicurare, con i dispositivi e la distanza necessaria, il corretto svolgimento della seduta stessa.

Sono presenti in Aula gli Assessori non consiglieri Sigg.ri: Ferrari, Peviani, Ressegotti e Toniolo.

La Presidente, introdotto l'argomento, dà la parola all'Assessore al Bilancio dott. Mussida che relaziona in merito.

Segue discussione la cui registrazione integrale è agli atti d'ufficio.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'atto CC n. 19 del 31 luglio 2020 avente per oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)";

Considerato che l'art. 138 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) in materia di Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, così recita:

"1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

Rinviato al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 (*conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 34/2020 - comma 3 bis dell'articolo 106*);

Considerata la potestà Regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dall'art. 3 comma 4 del D. lgs n. 267/2000;

Richiamato quanto previsto all'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che così recita: *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. (comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014)";*

Richiamato altresì il dispositivo della deliberazione n. 158/2020 del 5/5/2020 di ARERA avente ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19" con la quale l'Autorità ha stabilito una serie di riduzioni e agevolazioni in favore delle utenze TARI;

Precisato che l'amministrazione comunale ritiene di avvalersi del comma 660 della legge sopra menzionata al fine di corrispondere agevolazioni Covid migliorative rispetto a quelle previste nella delibera di Arera n. 158/20;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto illustrato al punto precedente integrare l'art. 21 del regolamento TARI vigente con un ulteriore comma (il comma 2) finalizzato ad estendere le riduzioni delle tariffe anche

alle seguenti categorie TARI: cat. 1 – cat. 2 – cat. 11 – cat. 12 – cat. 20 – cat. 30 delle utenze non domestiche TARI;

Rilevato che tali riduzioni sono state così definite:

Categoria	Riduzione da Autorizzazione di Spesa (tariffa fissa e tariffa variabile)
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,5%
2 - Cinematografi, teatri	13%
11 - Agenzie, uffici	2,5%
12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	2,5%
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	2,5%
30 - Discoteche, nigh-club	13%

Quantificate presuntivamente in € 3.825,00 le agevolazioni di cui all'art. 21 – comma 2 – del regolamento oggetto di questo provvedimento e dato atto che la spesa relativa è prevista al capitolo 1386 avente per oggetto “Interventi di sostegno economico e sociale COVID-19”;

Visto altresì che il comma 2 dell'art. 29 del regolamento TARI approvato con atto CC n. 19/2020 si presenta erroneamente in contrasto con il comma 3 dello stesso articolo per un mero errore di battitura;

Ritenuto opportuno abrogare il comma 2 dell'art. 29 di cui al punto precedente;

Ravvisata la necessità di procedere all'approvazione della variazione del regolamento per la disciplina TARI modificando l'articolo 21 nonché abrogando il comma 2 dell'art. 29 per quanto sopra illustrato;

Tutto quanto premesso.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente;

Visto che sulla proposta n. 43/2020 il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano;

Esce dall'Aula il consigliere Concordati per cui sono presenti n. 14 consiglieri.

Procedutosi alla votazione si ha il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti: n. 14

con voti:

- favorevoli: n. 10
- contrari: n. 4 (Benelli, Pagani, Parazzini, Cobianco)
- astenuti: //

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

1. di approvare, per quanto motivato ed illustrato in premessa, la variazione al regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento agli articoli 21 e 29, come di seguito evidenziato:

Testo previgente – Articolo 21

Articolo 21 “ULTERIORI RIDUZIONI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 660, DELLA LEGGE 147/2013 COME MODIFICATO DALL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 68/2014”

1. Valutato l’attuale contesto economico-finanziario che interessa - nella specifica realtà territoriale di Casalpusterlengo - alcune tipologie di attività economiche in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si ritiene opportuno, al fine di mitigare gli effetti penalizzanti connessi all’applicazione del tributo TARI, di applicare quanto stabilito dall’articolo 1, comma 660, della legge in oggetto indicata, prevedendo una riduzione percentuale della tariffa per le sottoesposte utenze non domestiche:

Categoria	Riduzione da Autorizzazione di Spesa
4 - distributori carburanti,	50%
4 - impianti sportivi	100%
6 - esposizioni - autosaloni	100%
8 - alberghi senza ristorante	100%
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	100%
14 - soltanto plurilicenze	100%
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	100%

16 - Banchi di mercato beni durevoli	100%
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	100%
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,	100%
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	100%
21 - Attività artigianali di produzione di beni specifici	100%
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub	100%
23 - Mense, birrerie, amburgherie	100%
24 - Bar- caffè-pasticceria	100%
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio	100%
29 - Banchi di mercato generi alimentari	100%

Testo modificato – articolo 21

Articolo 21 “ULTERIORI RIDUZIONI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 660, DELLA LEGGE 147/2013 COME MODIFICATO DALL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 68/2014”

1. Valutato l’attuale contesto economico-finanziario che interessa - nella specifica realtà territoriale di Casalpusterlengo - alcune tipologie di attività economiche in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si ritiene opportuno, al fine di mitigare gli effetti penalizzanti connessi all’applicazione del tributo TARI, di applicare quanto stabilito dall’articolo 1, comma 660, della legge in oggetto indicata, prevedendo una riduzione percentuale della tariffa per le sottoesposte utenze non domestiche:

Categoria	Riduzione da Autorizzazione di Spesa (tariffa fissa e tariffa variabile)
4 - distributori carburanti,	50%
4 - impianti sportivi	100%
6 - esposizioni - autosaloni	100%
8 - alberghi senza ristorante	100%

13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	100%
14 - soltanto plurilicenze	100%
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	100%
16 - Banchi di mercato beni durevoli	100%
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	100%
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,	100%
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	100%
21 - Attività artigianali di produzione di beni specifici	100%
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub	100%
23 - Mense, birrerie, amburgherie	100%
24 - Bar- caffè-pasticceria	100%
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio	100%
29 - Banchi di mercato generi alimentari	100%

2. Valutato l'attuale contesto economico-finanziario che interessa - nella specifica realtà territoriale di Casalpusterlengo - alcune tipologie di attività economiche in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si ritiene opportuno, al fine di mitigare gli effetti penalizzanti connessi all'applicazione del tributo TARI, di applicare quanto stabilito dall'articolo 1, comma 660, della legge in oggetto indicata, prevedendo una riduzione percentuale della tariffa per le sottosposte utenze non domestiche:

Categoria	Riduzione da Autorizzazione di Spesa (tariffa fissa e tariffa variabile)
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,5%
2 - Cinematografi, teatri	13%
11 - Agenzie, uffici	2,5%

12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	2,5%
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	2,5%
30 - Discoteche, nigh-club	13%

Le riduzioni tariffarie di cui al comma 2) del presente articolo non sono da considerarsi agevolazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 – CAPO I – “ESENZIONI DAL CANONE” del Regolamento “PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI”.

Testo previgente – Articolo 29

Articolo 29 “RIMBORSI”

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo precedente, al comma 3, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi unitari, comprensivi di interessi, inferiori ad €. 30,00.

Testo modificato – Articolo 29

ART. 29 “RIMBORSI”

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Abrogato.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo precedente, al comma 3, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi unitari, comprensivi di interessi, inferiori ad €. 30,00.

2. di dare atto che, le modifiche di cui al punto precedente avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020;
3. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti:

- favorevoli: n. 10
- contrari: n. 4 (Benelli, Pagani, Parazzini, Cobianco)
- astenuti: //

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 43**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/09/2020

Il Responsabile del Servizio
Faruffini Mariagrazia

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Bosoni Maria Claudia

Originale

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

LA PRESIDENTE
Arch. BENELLI PAOLA RACHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AMICO Dott. Davide
